

Statuti

Fondazione di libero passaggio Tellco

Fondazione di libero passaggio Tellco
Bahnhofstrasse 4
Postfach
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 62 00
fzs@tellico.ch
tellico.ch

Valevole dal 24 novembre 2020

Indice

1	Nome	2
2	Sede	2
3	Vigilanza	2
4	Scopo	2
5	Organi	2
6	Consiglio di fondazione	2
7	Compiti del consiglio di fondazione	3
8	Regolamenti	3
9	Patrimonio della Fondazione	3
10	Direzione aziendale, gestione patrimoniale, anno d'esercizio, resoconto annuale	3
11	Ufficio di revvisione	3
12	Modifiche degli statuti	4
13	Successione di diritto, risoluzione e liquidazione	4
14	Iscrizione nel registro di commercio	4
15	Entrata in vigore	4

In base all'articolo 9 dello statuto della Telco Fondazione di libero passaggio (la Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza:

1 Nome

Il 27 gennaio 2003, la IG Pensionskasse GmbH ha istituito una fondazione indipendente con il nome di Fondazione di libero passaggio pro. Oggi le denominazioni della Fondazione sono le seguenti:

Telco Freizügigkeitsstiftung
Telco Fondation de libre passage
Telco Fondazione di libero passaggio
Telco Vested Benefits Foundation

La Fondazione (in seguito denominata «Fondazione») è stata costituita ai sensi dell'art. 80 segg. del CCS. Oggi il nome della fondazione è Telco Banca SA.

2 Sede

La Fondazione ha la sua sede a Svitto. Con il consenso dell'autorità di vigilanza il consiglio di fondazione può trasferire la sede della Fondazione in qualsiasi altra località della Svizzera.

3 Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente.

4 Scopo

- 4.1 La Fondazione ha come scopo la conservazione e lo sviluppo della previdenza professionale tramite l'amministrazione collettiva degli averi di libero passaggio che le vengono trasferiti.
- 4.2 La Fondazione può offrire la copertura assicurativa dei rischi d'invalidità e di decesso.

5 Organi

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- Il consiglio di fondazione
- La direzione
- L'ufficio di revisione

6 Consiglio di fondazione

- 6.1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri. Fatto salvo l'articolo 6.2, l'ente fondatore nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione, che può sostituire in qualsiasi momento.
- 6.2 Qualora non usufruisca di tale diritto, il consiglio di fondazione elegge tra i suoi membri il presidente. Il mandato dei membri del consiglio di fondazione dura tre anni. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti. Se un membro del consiglio di fondazione dovesse ritirarsi anzitempo, il suo successore subentrerà svolgendo il mandato del suo predecessore.
- 6.3 Almeno uno dei membri del consiglio di fondazione non deve far parte dell'ente fondatore né della direzione aziendale o della gestione patrimoniale della Fondazione. Questo membro non è inoltre autorizzato a detenere diritti economici nei confronti dell'ente fondatore o di un'azienda che si occupa della direzione o della gestione patrimoniale. Questo membro viene eletto dal consiglio di fondazione.
- 6.4 Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e definisce le persone che hanno diritto di firma nonché la modalità di firma. Fondazione di libero passaggio Telco 4
- 6.5 Il consiglio di fondazione delibera, in linea di principio, con maggioranza semplice dei presenti, purché l'atto di fondazione o un regolamento non preveda una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti decide il presidente con voto preponderante. Se sono presenti solo due membri, le deliberazioni devono essere prese all'unanimità. Se i membri non richiedono la deliberazione orale di un tema proposto, la deliberazione può essere presentata anche tramite lettera circolare. In questo caso una delibera passa se la maggioranza di tutti i membri approva un'istanza presentata, salvo qualora

l'atto o un regolamento preveda una maggioranza qualificata. Il consiglio di fondazione redige un verbale sui contenuti delle proprie riunioni e sulle deliberazioni votate.

- 6.6** Il consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione in base alle prescrizioni della legge, alle disposizioni degli statuti, ai regolamenti e alle norme delle autorità competenti.
- 6.7** Il consiglio di fondazione può richiedere l'intervento di appositi comitati o commissioni e delegare compiti e competenze a quest'ultimi o a terzi.

7 Compiti del consiglio di fondazione

Compiti del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione attua tutte le misure possibili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione. In particolare, al consiglio di fondazione spettano le competenze e i compiti seguenti:

- a) Emissione e modifica (aggiunte comprese) dei regolamenti della Fondazione
- b) Stesura delle deliberazioni relative agli investimenti del patrimonio della Fondazione
- c) Determinazione dell'offerta di prodotti
- d) Presa in consegna del resoconto annuale e del rapporto dell'ufficio di revisione
- e) Riscossione di eventuali commissioni

8 Regolamenti

- 8.1** Il consiglio di fondazione deve emanare un regolamento d'organizzazione, un regolamento degli investimenti, un regolamento di previdenza e un regolamento delle spese.
- 8.2** I regolamenti possono essere modificati o sospesi in qualsiasi momento, rispettando gli scopi della Fondazione.
- 8.3** I regolamenti e le loro modifiche devono essere approvati dall'autorità di vigilanza.

9 Patrimonio della Fondazione

- 9.1** L'ente fondatore conferisce alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 2'000. Successivamente sarà possibile effettuare ulteriori emolumenti in qualsiasi momento.
- 9.2** Il patrimonio della Fondazione viene alimentato con i versamenti degli assicurati, il reddito da capitale, l'incremento di valore dei titoli ed i emolumenti volontari da parte di terzi.
- 9.3** Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle prescrizioni federali sugli investimenti seguendo principi riconosciuti.
- 9.4** Il patrimonio della Fondazione viene destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale degli assicurati.
- 9.5** La Fondazione è responsabile dei suoi debiti fino a concorrenza del suo patrimonio.

10 Direzione aziendale, gestione patrimoniale, anno d'esercizio, resoconto annuale

- 10.1** La direzione aziendale della Fondazione può essere svolta dall'ente fondatore. La gestione patrimoniale della Fondazione può essere svolta dall'ente fondatore e/o da gestori patrimoniali esterni.
- 10.2** L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il conto annuale viene chiuso annualmente al 31 dicembre e, a seguito dell'approvazione da parte del consiglio di fondazione, deve essere sottoposto all'autorità di vigilanza competente.

11 Ufficio di revisione

- 11.1** Ogni volta per la durata di un anno d'esercizio, il consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente esterno che soddisfa i requisiti di legge.

11.2 L'uffi cio di revisione è tenuto a controllare annualmente la direzione aziendale, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione nonché a sottoporre i risultati al consiglio di fondazione e all'ente fondatore tramite un rapporto di revisione dettagliato annesso alla relativa domanda di approvazione.

11.3 L'uffi cio di revisione è tenuto a informare il consiglio di fondazione di eventuali errori constatati durante lo svolgimento del suo mandato. Se gli errori notificati non sono corretti entro tempo utile, l'uffi cio di revisione può rivolgersi all'autorità di vigilanza qualora lo ritenesse necessario.

12 Modifiche degli statuti

Il consiglio di fondazione sottopone le modifiche degli statuti all'esame dell'autorità competente. Le modifiche che devono essere presentate per consultazione all'ente fondatore. La Fondazione non può modificare lo scopo della previdenza professionale.

13 Successione di diritto, risoluzione e liquidazione

13.1 In caso di liquidazione della Fondazione, il consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzazione di un eventuale saldo del patrimonio della Fondazione. È esclusa la reversione di prestazioni di qualsiasi genere all'ente fondatore o al suo successore legale così come la destinazione a scopi diversi da quelli della previdenza per il personale.

13.2 In caso di liquidazione, l'ente fondatore deve prendere i provvedimenti necessari per permettere alla Fondazione, in collaborazione con altre aziende, di gestire ulteriormente la previdenza professionale.

13.3 Se all'ente fondatore subentra un successore legale o in caso di fusione con un'altra azienda, la Fondazione rimane legata all'azienda in qualità di fondazione affiliante.

13.4 Resta in ogni caso riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza all'estinzione e alla liquidazione della Fondazione.

14 Iscrizione nel registro di commercio


La presente Fondazione è iscritta nel registro di commercio del canton Svitto con il numero CHE-109.940.683.

15 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dal consiglio di fondazione il 31 agosto 2020 ed entrano in vigore il 24 novembre 2020. Sostituiscono gli attuali statuti nella versione del 1° settembre 2015.

Schwyz, 31 agosto 2020

Il consiglio di fondazione della Tellco Fondazione di libero passaggio



Daniel Greber
Presidente del consiglio di fondazione



Erwin Koller
Membro del consiglio di fondazione

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco